

DECRETO 8 settembre 2005.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 18 giugno 2004, relativo all'iscrizione della sostanza attiva phenmedipham nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI**

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale del 18 giugno 2004 di recepimento della direttiva 2004/58/CE del 23 aprile 2004, relativo all'iscrizione delle sostanze attive alpha-cypermethrin, benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil e phenmedipham nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 18 giugno 2004, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti phenmedipham dovevano presentare al Ministero della salute entro il 28 febbraio 2005, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 18 giugno 2004, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva phenmedipham non avente i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2 del medesimo decreto si intende revocata a decorrere dal 1° settembre 2005;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 18 giugno 2004 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva phenmedipham revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3 del citato decreto ministeriale 18 giugno 2004;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. In allegato al presente decreto è riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva phenmedipham la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata revocata a far data dal 1° settembre 2005, conformemente a quanto disposto dall'art. 2 comma 3 del decreto ministeriale 18 giugno 2004.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 28 febbraio 2006, conformemente a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2005

p. *Il direttore generale*: FERRI

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari contenenti phenmedipham, le cui autorizzazioni sono revocate ai sensi del DM 18 giugno 2004

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
CICLODAN	008071	06/05/92	ADICA S.R.L.
HORUS SC	011055	23/10/01	AGROSOL S.R.L.
BETANAL	004517	21/10/81	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
BETANAL PROGRESS	008110	09/11/92	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
MERCURY 163	008206	16/03/93	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
FENMEDIFAM BAYER	008285	04/05/93	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
GOLTIX TRIPLE LIQUIDO	008616	23/12/94	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
BETANAL TRIO	008634	14/01/95	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
KEMIFAM COMBI FL	008686	31/01/95	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
CARBAL	006599	25/01/86	CHEMIA S.P.A.
MEDIFENE SC	008657	31/01/95	DIACHEM S.P.A.
CONTATTO PIU'	008620	23/12/94	FEINCHEMIE SCHWEBDA GMBH
NIVAL OE 16	006312	03/04/85	ISAGRO S.P.A.
FENDINAL	004543	11/11/81	SARIAF S.P.A.
OKKEI S.I.	007786	22/05/89	SIAPA S.R.L.
BIETAPOST S	008082	16/06/92	SIAPA S.R.L.
PONTIAC	008833	19/04/96	SIAPA S.R.L.
MALERTOX BIETONET	008894	19/06/96	SIVAM S.P.A.

05A09301